

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 marzo 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**R E G I O N I**

**S O M M A R I O**

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**  
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 agosto 1999, n. 47.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle norme in materia di esercizi pubblici ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48.

Regolamento concernente l'autorizzazione alle associazioni di soccorso di diritto privato convenzionate con il servizio sanitario provinciale per il trattamento dei dati personali, non sensibili, a norma dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Pag. 3

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 44.

Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74 ..... Pag. 4

**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modifiche e integrazioni e alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modifiche e integrazioni. Introduzione documento di programmazione economico finanziaria regionale, legge finanziaria e leggi ad essa collegate ..... Pag. 10

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 52.

Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 ..... Pag. 12

**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 24.

Modifiche dell'art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 25.

Istituzione del comune di Fonte Nuova per distacco delle frazioni di Tor Lupara di Mentana e di Santa Lucia di Mentana dal comune di Mentana (provincia di Roma) e della frazione di Tor Lupara di Guidonia Montecelio per distacco dal comune di Guidonia Montecelio (provincia di Roma) ..... Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 26.**

**Intervento per la valorizzazione dell'area Cerite nel comune di Cerveteri** ..... Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 27.**

**Adeguamento della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 «Istituzione della Riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa» alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni.**  
Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 28.**

**Modificazioni all'art. 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, relativo all'ampliamento della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, all'art. 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo del l'agenzia regionale per i parchi e all'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione** ..... Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 29.**

**Istituzione della riserva naturale provinciale Villa Borghese.**  
Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 30.**

**Istituzione della riserva naturale provinciale Monte Casoli di Bomarzo** ..... Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 4 novembre 1999, n. 31.**

**Modifiche alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali n. 2 - Lazio centrale - Roma, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6** ..... Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 18 novembre 1999, n. 32.**

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999** ..... Pag. 29

**RETTIFICHE****AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 20, recante: «Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81; alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 ed alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. Ulteriori disposizioni in materia di personale regionale». (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 12 del 23 aprile 1999 - parte prima).  
Pag. 30

**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 57, recante: «Modifica della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 30 del 10 novembre 1999 - parte prima) ..... Pag. 31

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 agosto 1999, n. 47.**

**Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle norme in materia di esercizi pubblici.**

*(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 20 aprile 1999)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 2361 del 7 giugno 1999 e n. 3072 del 19 luglio 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Le tabelle A e B dell'allegato E del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, recante «regolamento di esecuzione alle norme in materia di esercizi pubblici», sono sostituite dalle tabelle allegate.

**Art. 2.**

1. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«2. In caso di reiterati reclami nei confronti di un esercizio ricettivo per carenza nel servizio e nella pulizia o su proposta dell'assessorato provinciale al turismo, il sindaco può disporre, previa diffida e sentito il conduttore interessato, la riclassificazione dell'esercizio. L'assessore al turismo può in ogni caso richiedere un parere della commissione prevista dall'art. 33, comma 7, della legge. Contro il provvedimento di riclassificazione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 51, comma tre, della legge. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento predetto.

**Art. 3.**

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. La commissione di cui all'art. 33, comma 7 della legge è nominata con decreto dell'assessore provinciale competente per la durata di anni quattro.

4. I criteri di cui alle precedenti tabelle A e B dell'allegato E trovano applicazione per tutte le domande pendenti in materia al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

5. La classificazione attualmente in vigore cessa di aver efficacia a partire dal 1° gennaio 2002. È data comunque facoltà agli esercizi alberghieri chiedere sin d'ora la propria riclassificazione in base ai criteri presenti.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 agosto 1999

**DURNWALDER**

*Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1999  
Registro n. 1, foglio n. 38*

99R0949

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48.**

**Regolamento concernente l'autorizzazione alle associazioni di soccorso di diritto privato convenzionate con il servizio sanitario provinciale per il trattamento dei dati personali, non sensibili, a norma dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 settembre 1999)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3146 del 26 luglio 1999 emana il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Ambito di applicazione*

1. Le associazioni di soccorso di diritto privato convenzionate con il servizio sanitario provinciale sono autorizzate al trattamento dei dati personali non sensibili provenienti dalle banche dati provinciali degli assistibili e assistiti nei limiti stabiliti dall'art. 2.

**Art. 2.**

*Disciplina dei flussi di dati*

1. Viene stabilito che le associazioni di soccorso di cui all'art. 1 sono tenute a:

*a)* trattare dati personali non sensibili quali: Regione addebitante, azienda USL, codice struttura erogatrice, cognome dell'utente, nome dell'utente, codice assistito, codice fiscale dell'utente, sesso dell'utente, provincia e comune di residenza, U.S.L. di residenza;

*b)* ad utilizzare i dati personali non sensibili unicamente per scopi inerenti al rapporto convenzionale in atto con l'ente pubblico ai fini dell'addebito a pazienti stanieri e non iscritti al servizio sanitario nazionale o dell'accertamento della mobilità interregionale;

*c)* a non utilizzare i dati personali di cui alla lettera *a)* per scopi riguardanti finalità propri dell'associazione di soccorso o per altre ragioni non pertinenti al rapporto convenzionale.

**Art. 3.**

*Pubblicazione*

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 agosto 1999

**DURNWALDER**

*Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1999  
Registro n. 1, foglio n. 35*

99R0950

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 44.

**Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 2 dell'11 gennaio 2000)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove e sostiene la professione di maestro di sci, attività tipica e tradizionale delle popolazioni alpine, anche al fine di migliorare l'offerta turistica locale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di turismo, di seguito denominata struttura regionale competente, sovrintende alla disciplina e all'organizzazione della professione di maestro di sci e all'esercizio delle scuole di sci, assicurando il coordinamento con l'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS), di cui all'art. 26.

## Art. 2.

*Definizione di maestro di sci*

1. È maestro di sci chi, per professione, accompagna e/o insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, nell'ambito di comprensori sciistici attrezzati, piste di sci, itinerari sciistici, pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne ed anche se non serviti da impianti di risalita, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci; la suddetta attività non deve comunque comportare difficoltà richiedenti l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, quali corde, piccozze e ramponi.

2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il maestro di sci, in quanto operatore turistico, ha altresì il compito di avvicinare lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto dei suoi valori naturali e morali, collaborando con la Regione, le comunità montane, i comuni e le organizzazioni turistiche locali ai fini della promozione e della tutela dell'ambiente naturale montano.

## Art. 3.

*Categorie di maestri di sci*

1. I maestri di sci autorizzati all'insegnamento dello sport dello sci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) maestri di sci di discipline alpine;
- b) maestri di sci di discipline nordiche;
- c) maestri di snowboard.

2. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline per le quali sono iscritti all'albo professionale regionale di cui all'art. 10, di seguito denominato albo.

3. L'iscrizione all'albo, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle discipline alpine, delle discipline nordiche e dello snowboard.

## Art. 4.

*Qualificazioni e specializzazioni*

1. I maestri di sci iscritti all'albo possono conseguire le seguenti qualificazioni:

- a) istruttore tecnico nazionale;
- b) istruttore tecnico regionale, autorizzato all'insegnamento nelle materie teoriche e pratiche in occasione dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento organizzati ai sensi della presente legge;
- c) allenatore regionale o analoghe qualifiche formate dalla FISJ, autorizzati allo svolgimento dell'attività di avviamento all'agonismo e di perfezionamento della tecnica agonistica di atleti tesserati presso gli sci club regionali facenti parte del Comitato valdostano FISJ/ASIVA (Federazione italiana sport invernali/associazione sport invernali Valle d'Aosta);
- d) direttore di scuola di sci, autorizzato alla conduzione di una scuola di sci, ai sensi dell'art. 19.

2. La qualificazione di cui al comma 1, lettera a), si consegue a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami organizzati dalla FISJ.

3. Le qualificazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente; per quanto concerne le analoghe qualifiche di cui alla lettera c), il titolo si ottiene a seguito di corsi ed esami organizzati dalla FISJ.

4. L'AVMS organizza, previa intesa con la struttura regionale competente, corsi teorici e pratici ed esami per il conseguimento di diplomi di specializzazione per:

- a) l'insegnamento dello sci ai bambini;
- b) l'insegnamento dello sci ai portatori di handicap;
- c) l'insegnamento del telemark;
- d) l'insegnamento dello sci in lingua straniera.

5. La struttura regionale competente, su motivata richiesta dell'AVMS, può autorizzare l'organizzazione di corsi ed esami funzionali al rilascio di ulteriori specializzazioni in aggiunta a quelle previste al comma 4.

6. Il diploma di specializzazione riconosce al titolare una particolare preparazione nell'espletamento della relativa attività professionale, che non è tuttavia preclusa a chi non ne è in possesso.

7. L'albo reca menzione delle eventuali qualificazioni e specializzazioni conseguite dal maestro di sci iscritto.

## Art. 5.

*Percorsi sci-alpinistici e fuori pista*

1. Le scuole di sci e le società locali di guide alpine stabiliscono, d'intesa fra loro, per ciascuna zona, quali percorsi sci-alpinistici e fuori pista possono essere compiuti dai maestri di sci senza l'assistenza di una guida alpina. Copia degli accordi siglati è depositata presso la sede dell'AVMS, dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM) e della struttura regionale competente.

2. In mancanza di accordo o di organismo competente per zona decide l'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS e dell'UVGAM.

## Art. 6.

*Esercizio stabile della professione*

1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio in un comune della regione, ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'art. 19. L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo.

## Art. 7.

*Esercizio saltuario della professione*

1. Si considera esercizio saltuario della professione nella Regione l'attività ivi svolta da maestri di sci provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane, regolarmente iscritti all'albo professionale della Regione o provincia autonoma di provenienza, nonché dai maestri di

sci stranieri in visita in Valle d'Aosta con i propri clienti, qualora i maestri stessi siano in possesso di un titolo valido rilasciato dalle competenti autorità del paese di provenienza.

2. L'esercizio saltuario della professione nella Regione è consentito per un periodo massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'ambito della medesima stagione, ed è subordinato alla preventiva segnalazione da parte del maestro interessato alla locale scuola di sci.

3. Il periodo massimo di cui al comma 2 è elevato a trenta giorni nel caso in cui il maestro di sci presti la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'art. 19. In tal caso il direttore della scuola di sci interessata è tenuto a richiedere all'AVMS il relativo nulla osta, accompagnando la richiesta con una dichiarazione attestante i motivi da cui deriva il ricorso alle prestazioni di maestri non inclusi nel proprio organico, nonché il possesso da parte del maestro interessato dei requisiti previsti al comma 1.

4. L'esercizio della professione protratto oltre i termini di cui ai commi 2 e 3 e la ricerca di clienti nella Regione costituiscono esercizio stabile della professione, ai sensi dell'art. 6.

#### Art. 8.

##### Abilitazione tecnica

1. L'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di maestro di sci di discipline alpine, di maestro di sci di discipline nordiche e di maestro di snowboard si consegue mediante il superamento dei test tecnico-attitudinali, la frequenza degli appositi corsi di formazione regionali ed il superamento dei relativi esami tecnici, didattici, teorico-culturali e linguistici.

2. L'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente, indice e organizza i corsi di formazione e di preparazione all'esame di maestro di sci nelle diverse categorie, della durata minima di novanta giorni effettivi di insegnamento, nonché i test tecnico-attitudinali e gli esami di idoneità tecnica, didattica, teorico-culturale e linguistica.

3. Sono ammessi a partecipare ai test tecnico-attitudinali, ai corsi di formazione ed ai successivi esami, coloro che hanno compiuto la maggiore età e sono in possesso della licenza media o, se provenienti da stati esteri, di un titolo di studio equipollente.

4. I corsi di formazione prevedono:

a) una sezione tecnica e pratica, con utilizzo della necessaria attrezzatura e studio delle tecniche, rispettivamente, delle discipline alpine, delle discipline nordiche e dello snowboard;

b) una sezione didattica applicata alla disciplina prescelta;

c) una sezione teorico-culturale, comprendente i seguenti insegnamenti fondamentali:

- 1) pericoli della montagna;
- 2) orientamento topografico;
- 3) geografia;
- 4) ambiente montano e conoscenza del territorio regionale;
- 5) nozioni di medicina e pronto soccorso;
- 6) diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci;
- 7) leggi e regolamenti professionali e tecnici;
- 8) impiantistica funiviaria;
- 9) aspetti tecnici e fiscali della professione;
- 10) nozioni e teorie di marketing;
- 11) sostegno ai portatori di handicap;
- 12) storia dello sci;
- 13) deontologia professionale e comunicazione;
- 14) normativa turistica della Regione;

d) una sezione linguistica riguardante l'approfondimento delle conoscenze delle lingue italiana e francese, con particolare riferimento alla terminologia tecnica; per coloro che esercitano la professione nella comunità montana Walser-Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell'interessato, con la lingua tedesca;

e) un'attività di tirocinio presso una scuola di sci autorizzata e sotto la guida di un maestro di sci con almeno dieci anni di servizio.

5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica, quella didattica, quella teorico-culturale e quella linguistica sono superate qualora il candidato raggiunga la sufficienza in ciascuna delle quattro sezioni.

6. Le commissioni esaminatrici dei test tecnico-attitudinali e degli esami finali dei corsi di formazione per maestri di sci delle varie discipline, formate da istruttori tecnici nazionali e/o regionali, sono nominate dall'AVMS secondo le norme del regolamento interno per i corsi di sci. Per quanto concerne le sezioni teorico-culturale e linguistica, la commissione è integrata da esperti nominati dall'AVMS.

#### Art. 9.

##### Corsi di aggiornamento

1. L'AVMS indice e organizza, per conto e previa intesa con la struttura regionale competente, i corsi di aggiornamento per i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché delle relative qualificazioni e specializzazioni, durante i quali sono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l'insegnamento dello sport ai progressi della tecnica. La durata dei corsi di aggiornamento è stabilita di volta in volta dall'AVMS, in relazione alle esigenze tecniche di insegnamento.

2. È fatto obbligo ai maestri di sci di frequentare, una volta ogni due anni, i corsi di aggiornamento organizzati ai sensi del presente articolo e riferiti a ciascuna delle categorie e specializzazioni per le quali hanno ottenuto l'abilitazione, salvo che nell'ultimo biennio abbiano partecipato a corsi di formazione o di aggiornamento in qualità di istruttori tecnici nazionali e/o regionali, o abbiano fatto parte delle squadre nazionali delle rispettive discipline, o abbiano frequentato analogo corso di aggiornamento tecnico organizzato presso un altro collegio regionale.

3. Nel caso di impossibilità di frequentare uno dei corsi di aggiornamento entro il termine del biennio per causa di forza maggiore, regolarmente documentata dall'interessato, il presidente dell'AVMS, riconosciuta la giusta causa dell'assenza, rilascia l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo solamente per l'anno in corso; in tale caso il maestro di sci ha l'obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento utile.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, la mancata frequenza ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione del maestro di sci dall'albo, con divieto di esercizio della professione.

5. È fatto obbligo ai maestri di sci che hanno conseguito la qualificazione e/o la specializzazione di cui all'art. 4, di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dall'AVMS ogni qualvolta ne ravvisa la necessità, previa intesa con la struttura regionale competente. La mancata partecipazione per causa di forza maggiore, regolarmente documentata dall'interessato e riconosciuta valida dal presidente dell'AVMS, permette all'interessato di mantenere la qualificazione e/o la specializzazione sino alla data di organizzazione del corso di aggiornamento successivo. Il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o la mancata partecipazione al corso di aggiornamento successivo comporta l'immediata ed automatica sospensione della qualificazione e/o specializzazione acquisita.

#### Art. 10.

##### Albo professionale regionale

1. È istituito presso l'AVMS, l'albo professionale regionale dei maestri di sci della Valle d'Aosta.

2. L'AVMS conserva l'albo e ne cura l'aggiornamento.

3. I maestri di sci iscritti ad altro albo professionale regionale, o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano possono ottenere il trasferimento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 11.

4. Il possesso, da parte dei maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea (UE), degli attestati di abilitazione ricompresi nell'elenco di cui all'art. 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), costituisce titolo di idoneità tecnica utile ai fini del requisito richiesto dall'art. 11, comma 1, lettera d).

5. Per i maestri di sci provenienti da stati dell'UE non compresi nell'elenco di cui all'art. 12 della legge n. 81/1991, l'iscrizione all'albo è subordinata, per quanto concerne il requisito richiesto dall'art. 11, comma 1, lettera d), al previo riconoscimento dell'idoneità tecnica, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia.

6. Per i maestri di sci provenienti da stati non appartenenti all'UE, l'iscrizione all'albo è subordinata, per quanto concerne il requisito richiesto dall'art. 11, comma 1, lettera d), al previo riconoscimento dell'idoneità tecnica, secondo quanto previsto dagli accordi internazionali e dalla legislazione statale vigente.

7. I maestri di sci di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono tenuti a frequentare il primo corso di aggiornamento utile, successivo all'avvenuto trasferimento o iscrizione all'albo, indetto e organizzato dall'AVMS d'intesa con la struttura regionale competente, vertente sulle seguenti materie teorico-culturali:

- a) geografia e ambiente montano della Valle d'Aosta;
- b) topografia e orientamento;
- c) impiantistica funiviaria;
- d) normativa turistica della Valle d'Aosta;
- e) disciplina e regolamenti regionali della professione.

#### Art. 11.

##### *Requisiti per l'iscrizione all'albo*

1. Per l'iscrizione all'albo occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all'UE; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) essere residente o domiciliato in un comune della regione;

c) essere in possesso della licenza media o, se stranieri, di un titolo di studio equipollente;

d) aver conseguito l'idoneità tecnica all'insegnamento delle discipline alpine, delle discipline nordiche o dello snowboard e loro qualificazioni e specializzazioni, ai sensi della presente legge o delle normative delle altre regioni italiane o, se stranieri, essere in possesso di titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'art. 10, commi 4, 5 e 6;

e) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;

f) dimostrare di avere conoscenza delle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato annualmente dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente. Per coloro che esercitano la professione nella Comunità montana Walser-Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell'interessato, con la lingua tedesca. Tale requisito si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta) o abbia superato l'esame riferito alla sezione linguistica di cui all'art. 8, comma 4, lettera d);

g) essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento e, nei casi previsti, aver frequentato o impegnarsi a frequentare i corsi teorico-culturali prescritti all'art. 10, comma 7;

h) essere in possesso d'idoneità psico-fisica attestata da certificato medico rilasciato da un medico del servizio d'igiene e sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta di iscrizione o, per coloro che esercitano attività agonistica, certificato d'idoneità riconosciuto dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza.

2. L'iscrizione all'albo ha efficacia quadriennale ed è rinnovata previa verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e), g) ed h).

#### Art. 12.

##### *Documento di riconoscimento*

1. Il presidente dell'AVMS, all'atto dell'iscrizione all'albo, rilascia un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente, su cui sono riportati, oltre ai dati personali dell'interessato, la categoria e le eventuali qualificazioni e specializzazioni; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte dell'AVMS.

2. In sede di vidimazione annuale, l'AVMS verifica l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 9.

#### Art. 13.

##### *Cancellazioni e sospensioni dall'albo professionale regionale*

1. I maestri di sci che hanno perso uno dei requisiti previsti all'art. 11, sono sospesi dall'albo fino al riacquisto del requisito o dei requisiti che hanno determinato la sospensione. La durata della sospensione non può comunque eccedere i quattro anni, trascorsi i quali l'AVMS procede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo. Nel caso di perdita del requisito di cui all'art. 11 comma 1, lettere g) ed h), nonché nel caso di cessata attività per anzianità, i maestri di sci possono chiedere di essere iscritti in una sezione separata dell'albo, con divieto dell'esercizio della professione.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, i maestri di sci possono richiedere la sospensione, qualora sussistano comprovate e oggettive necessità o impedimenti, dall'esercizio della professione in Valle d'Aosta. Tale sospensione può avere una durata massima di quattro anni consecutivi, scaduti i quali viene disposta la cancellazione d'ufficio da parte dell'AVMS.

#### Art. 14.

##### *Deontologia professionale*

1. Il maestro di sci ha l'obbligo di mantenere con i propri clienti e con gli estranei un comportamento consono alla dignità della professione, di svolgere l'attività con decoro, con lealtà e correttezza, di adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza e di fornire all'allievo l'istruzione necessaria ad affrontare le difficoltà dello sport.

2. Sulle piste e sugli impianti di risalita il maestro di sci deve rispettare e fare rispettare ai propri allievi i regolamenti sull'uso degli impianti di risalita e le normali regole di sicurezza. Il maestro di sci deve inoltre, se richiesto nell'ambito della stazione in cui esercita la professione, adoperarsi e collaborare alle operazioni di soccorso di chiunque si trovi in difficoltà.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dai regolamenti dell'AVMS, si fa riferimento alle norme di deontologia professionale emanate dal Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui alla legge n. 81/1991, ove compatibili con i principi della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Lezioni di sci*

1. Le lezioni di sci si suddividono in:

a) lezioni private: sono predeterminate dagli stessi clienti e non possono raggruppare più di dieci persone;

b) lezioni collettive: sono organizzate dalla scuola di sci e non possono raggruppare più di dodici persone.

2. L'assegnazione degli allievi ad ogni classe di lezione collettiva tiene comunque conto dell'esigenza di consentire un efficace insegnamento dello sport dello sci.

3. Il maestro di sci, su richiesta degli interessati e con l'autorizzazione del direttore della locale scuola di sci, può fungere da accompagnatore di sciatori facenti parte di gruppi organizzati. In tal caso, il direttore della scuola stabilisce, in rapporto all'itinerario, il numero di sciatori ammissibile, con il limite massimo inderogabile di sedici persone.

4. Il maestro di sci con la qualifica di allenatore, nell'ambito di uno sci club affiliato alla FISJ, può accompagnare gruppi anche superiori a sedici atleti, purché di omogenea capacità tecnica.

#### Art. 16.

##### *Modalità di svolgimento dell'attività*

1. I maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.

## Art. 17.

*Definizione e compiti della scuola di sci*

1. La scuola di sci è una struttura a base associativa costituita per organizzare e coordinare il lavoro dei maestri di sci ad essa aderenti, in funzione delle esigenze della località in cui essa è costituita.

2. L'attività svolta dalla scuola di sci può concernere l'insegnamento delle discipline alpine, delle discipline nordiche e dello snowboard, nonché delle rispettive specializzazioni previste dall'art. 4, comma 4.

3. La scuola di sci collabora inoltre con la Regione, le Comunità montane, i comuni e le organizzazioni turistiche locali per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, per la promozione della località.

## Art. 18.

*Componenti della scuola di sci*

1. Possono far parte di una scuola di sci i maestri di sci, iscritti all'albo, che ne fanno espressa richiesta, dichiarando di accettarne le norme statutarie.

## Art. 19.

*Autorizzazione all'apertura di una scuola di sci*

1. L'apertura di una scuola di sci nella Regione è subordinata ad una autorizzazione rilasciata dall'assessore regionale competente in materia di turismo, con proprio decreto, sentito il parere dell'AVMS. L'autorizzazione scade il 30 settembre di ogni anno.

2. L'autorizzazione è concessa allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che esercitano stabilmente la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito in relazione alle esigenze della località e commisurato alla portata oraria degli impianti di risalita esistenti nella zona o alla lunghezza e dimensione della pista di fondo, secondo i parametri indicati nell'allegato A alla presente legge, che potrà essere modificato con deliberazione della giunta regionale;

b) la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva garantendo la presenza continuativa del numero di maestri di sci minimo previsto per la località e disponga di sede propria, ubicata nella località d'interesse turistico-sciistico, in grado di erogare un servizio organizzato alla propria clientela. Nel caso di notevole distanza tra la sede della scuola e i punti di partenza dei diversi impianti di risalita, è consentito istituire sedi separate di una stessa scuola;

c) nella località in cui ha sede la scuola esistano:

1) per le scuole di discipline alpine e di snowboard, idonei impianti di risalita e l'effettiva disponibilità di un bacino sciabile;

2) per le scuole di discipline nordiche, due o più piste di fondo della lunghezza di almeno tre chilometri, di diversa difficoltà e classificate ai sensi della legislazione regionale vigente;

d) la scuola abbia uno statuto deliberato dall'assemblea dei maestri a maggioranza degli stessi;

e) la direzione della scuola sia affidata ad un maestro che disponga della qualifica di direttore; nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard dovrà altresì essere nominato un responsabile tecnico per le discipline alle quali non appartiene il direttore;

f) la scuola sia coperta da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

3. Oltre che dell'opera di maestri di sci effettivi, le scuole possono avvalersi di quella di maestri di sci saltuari, ai sensi dell'art. 7.

## Art. 20.

*Procedura per l'autorizzazione*

1. Le domande di autorizzazione all'apertura di una scuola di sci sono presentate alla struttura regionale competente entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno o, per le scuole estive, del

30 marzo. Copia della domanda deve essere altresì trasmessa, entro i medesimi termini, all'AVMS ai fini del rilascio del parere di propria competenza.

2. Le domande devono contenere:

a) la denominazione, la sede legale e operativa della scuola, nonché eventuali sedi secondarie, così come definite all'art. 19, comma 2, lettera b) e nello statuto;

b) le generalità del direttore e, nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, le generalità dei responsabili tecnici per le discipline alle quali non appartiene il direttore;

c) l'elenco dei maestri di sci, costituenti l'organico della scuola, con specificazione della categoria di appartenenza, della qualificazione e della specializzazione posseduta;

d) copia dello statuto della scuola, deliberato ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d);

e) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della scuola.

3. L'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'autorizzazione, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. La domanda di autorizzazione si intende comunque accolta qualora entro il medesimo termine non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

## Art. 21.

*Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui all'art. 19 può essere revocata in ogni tempo con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, allorché venga a mancare uno dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, o nel caso previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c), o quando si verificano gravi e ripetute violazioni delle norme della presente legge o dello statuto o del regolamento della scuola.

## Art. 22.

*Statuto della scuola di sci*

1. Le norme contenute nello statuto della scuola di sci devono conformarsi alla legge regionale in materia di maestri e scuole di sci ed allo statuto dell'AVMS.

2. Lo statuto deve prevedere che il direttore sia il responsabile, sotto il profilo tecnico e disciplinare, dell'attività e che ad esso spetti, in particolare, la distribuzione del lavoro e la formazione delle classi per le lezioni collettive, secondo i criteri stabiliti dallo statuto medesimo.

3. Lo statuto deve altresì prevedere criteri per la equa ripartizione dei compensi, tenendo conto delle reali prestazioni professionali di ogni singolo maestro.

4. Lo statuto è approvato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, sentito il parere dell'AVMS.

## Art. 23.

*Tariffe professionali*

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri e delle scuole di sci della Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS e sono vincolanti per tutti i maestri di sci esercenti e per tutte le scuole funzionanti nella Regione.

## Art. 24.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali, all'AVMS ed alla struttura regionale competente, che la esercita mediante l'operato di un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di dieci anni di esercizio della professione, nominato annualmente con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS.

2. Nell'ambito delle sue competenze, l'ispettore incaricato verifica la corretta applicazione della legge ed il corretto esercizio della professione di maestro di sci sia in forma individuale che nell'ambito delle scuole di sci e segnala agli organi competenti eventuali casi di abusivismo professionale, identificandone i responsabili.

**Art. 25.**  
**Sanzioni**

1. Salve le sanzioni penali vigenti, stabilite per l'esercizio abusivo della professione, l'irregolare esercizio dell'attività professionale nella Regione è punito con le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque eserciti stabilmente l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'Albo, o eserciti saltuariamente l'attività stessa essendo privo dei requisiti previsti all'art. 7, è soggetto alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da L. 400.000 (206,58 euro) a L. 1.200.000 (619,75 euro);

b) l'inosservanza delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell'art. 23, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 (103,29 euro) a L. 600.000 (309,87 euro);

c) qualora l'inosservanza delle tariffe decretate sia da attribuire ad una scuola di sci, la stessa è condannata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 (1.032,91 euro) a L. 6.000.000 (3.098,74 euro), con contestuale diffida ad osservare e fare osservare il decreto ed in caso di ulteriore infrazione si provvede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 19;

d) l'organizzazione in forma collettiva della professione al di fuori di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'art. 19, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 (258,23 euro) a L. 1.000.000 (516,46 euro) a carico di ciascun maestro di sci operante all'interno della struttura non autorizzata;

e) l'assenza del numero minimo di maestri nella scuola di sci autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 (77,47 euro) a L. 450.000 (232,41 euro), per ogni maestro di sci assente rispetto al numero minimo prescritto per l'autorizzazione;

f) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 (51,65 euro) a L. 1.000.000 (516,46 euro).

2. In caso di recidiva, gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate. Si ha recidiva quando, dopo una prima violazione di una disposizione della presente legge, il cui accertamento è definitivo, è commessa da parte del medesimo soggetto una seconda violazione della stessa disposizione.

3. Le sanzioni sono applicate dal presidente della giunta regionale, con il procedimento previsto dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

**Art. 26.**  
**Associazione valdostana maestri di sci**

1. L'AVMS è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza della struttura regionale competente.

2. L'AVMS ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione, ai sensi dell'art. 28, e da ogni altra eventuale entrata.

3. Hanno diritto di far parte dell'AVMS, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci, residenti e/o esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta, iscritti nell'Albo, nonché i maestri a riposo, anche se cancellati o non iscritti all'albo stesso.

4. Lo statuto e i regolamenti dell'AVMS e le eventuali modifiche degli stessi sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

5. Lo statuto dell'AVMS stabilisce le modalità per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione medesima, garantendo la presenza in tali organi di tutte le categorie di maestri di sci e prevede l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, del quale fa parte di diritto un componente in rappresentanza della Regione.

6. Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'AVMS, gli organi direttivi di questa possono essere revocati con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta, adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo.

7. Con il decreto di cui al comma 6 è nominato un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi.

**Art. 27.**  
**Compiti dell'associazione**

1. L'AVMS è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali previsti dalla legge n. 81/1991. L'associazione ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci esercenti nella regione, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di essi e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

2. In particolare, l'AVMS:

a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale dei maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard ed alle loro qualificazioni e specializzazioni, organizzando, fra l'altro, d'intesa con la struttura regionale competente, le preselezioni, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci e per l'acquisizione delle qualificazioni e specializzazioni, nonché tutti i corsi di aggiornamento di cui all'art. 9;

b) promuove intese tra l'associazione medesima, le scuole autorizzate ai sensi degli articoli 19 e 20, le organizzazioni turistiche locali ed i gestori di impianti di trasporto a fune, allo scopo di definire le agevolazioni da riservare ai maestri aderenti all'associazione, nonché le forme più opportune di reciproca collaborazione per l'organizzazione delle attività di soccorso in caso di emergenza sugli impianti e sulle piste e in occasione di calamità naturali;

c) promuove e organizza manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l'esercizio dello sci;

d) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di maestro di sci;

e) collabora con la struttura regionale competente, le comunità montane, i comuni, le organizzazioni turistiche locali e le associazioni sportive per lo sviluppo delle attività agonistiche intese ad incrementare l'afflusso turistico nella Regione e nelle singole stazioni di sport invernali;

f) collabora con le competenti autorità scolastiche regionali e locali e con il comitato valdostano FISI/ASIVA per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sport dello sci nelle scuole elementari e medie e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani;

g) stipula polizze di assicurazione collettiva a favore dei maestri di sci ad essa iscritti, per la corresponsione di somme in caso di morte, invalidità permanente e invalidità temporanea conseguenti a infortunio in servizio;

h) elegge il proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo del collegio nazionale dei maestri di sci.

**Art. 28.**  
**Interventi finanziari della Regione**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Regione eroga a favore dell'AVMS:

a) un contributo annuo nella misura massima dell'ottanta per cento, a parziale copertura delle spese di funzionamento, intendendosi per tali solo quelle dirette al raggiungimento dei fini istituzionali dell'AVMS, quali risultano dal bilancio preventivo che deve essere presentato per l'approvazione alla struttura regionale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, accompagnato da una relazione illustrante l'attività programmata per l'anno cui si riferisce il bilancio stesso. L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, di cui

l'acconto in percentuale non superiore al settanta per cento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione del bilancio preventivo ed il saldo previa presentazione del bilancio consuntivo corredato dal verbale di approvazione dei competenti organi statutarî;

b) un finanziamento, fino ad un massimo del cento per cento, dedotte le quote di iscrizione, delle spese previste per l'organizzazione e l'attuazione di preselezioni, corsi ed esami di formazione per maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché dei relativi corsi di qualificazione e specializzazione;

c) un finanziamento a copertura delle spese sostenute, con eccezione delle spese di viaggio, dai maestri di sci residenti in Valle d'Aosta, iscritti all'albo che hanno frequentato i corsi di formazione per istruttori tecnici nazionali e/o regionali nonché per allenatori nazionali e regionali organizzati dall'AVMS o dalla FISÍ. Il finanziamento è subordinato al superamento dell'esame finale documentato da una dichiarazione della FISÍ o dall'AVMS;

d) un finanziamento, fino ad un massimo del cento per cento, delle spese necessarie per l'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatori per maestri di sci delle varie discipline e loro qualificazioni e specializzazioni;

e) un contributo annuo fino ad un massimo del sessanta per cento dell'importo del premio della polizza di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 27, comma 2, lettera g), preventivamente concordato con la struttura regionale competente. Il contributo è liquidato in rate semestrali anticipate previa presentazione della copia della polizza assicurativa stipulata.

2. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), le spese relative al soggiorno degli allievi, nonché le spese di viaggio e per l'utilizzo degli impianti di risalita.

3. Le quote di iscrizione poste a carico dei partecipanti ai corsi di cui al comma 1, lettera b), sono previamente concordate con la struttura regionale competente.

4. La Regione interviene altresì per incentivare la ristrutturazione delle sedi delle scuole di sci, per l'arredamento e per l'acquisizione della strumentazione informatica e strumenti didattici necessari ad assicurare una più efficiente gestione dell'attività delle medesime, nonché per l'installazione di attrezzature mobili finalizzate al completamento dei campi scuola ed eventuali apparati annessi (accoglienza e gioco per bambini) e quanto utile all'insegnamento, concedendo alle scuole stesse contributi fino all'ammontare massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta e ritenuta ammissibile dalla struttura regionale competente, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti a tal fine previsti nel bilancio regionale.

#### Art. 29.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59;
- b) legge regionale 6 settembre 1991, n. 58;
- c) legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74.

#### Art. 30.

##### Disposizioni transitorie

1. L'idoneità all'insegnamento delle discipline dello sci, conseguita secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è considerata titolo valido e sufficiente per l'iscrizione all'Albo.

2. I maestri di sci delle discipline alpine, ancora qualificati di secondo e terzo grado, sono tenuti, pena la cancellazione d'ufficio dall'albo, a frequentare uno dei corsi di aggiornamento formativo organizzati, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine della loro parificazione a grado unico.

3. I maestri di sci di disciplina alpina o nordica, già in possesso della specialità di snowboard sono tenuti a frequentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno dei corsi di aggiornamento formativo, della durata minima di cinque giorni, al fine del conseguimento della categoria di maestro di snowboard.

4. Per un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la direzione di una scuola di sci può essere affidata ad un maestro di sci regolarmente iscritto all'albo, ancorché privo della corrispondente qualifica conseguita ai sensi dell'art. 4. Durante tale periodo sono organizzati corsi di aggiornamento formativo, riservati ai maestri che di fatto abbiano svolto funzioni di direttore di scuola di sci, al fine del conseguimento della qualifica.

5. Per un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività di allenamento può essere svolta anche da maestri di sci non in possesso della qualifica di allenatore, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). Oltre tale data gli sci club e le scuole di sci sono tenuti ad avvalersi, per la loro attività di avviamento e di perfezionamento all'agonismo di soli maestri di sci qualificati allenatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), o di maestri di sci analogamente qualificati dalla FISÍ.

6. I corsi di aggiornamento formativo di cui ai commi 2, 3 e 4 sono organizzati dall'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente. La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione.

7. Alle richieste di contributi presentate, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di presentazione della richiesta.

#### Art. 31.

##### Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 1 e 4, ammontanti a complessive annue L. 1.000.000.000 (516.456,90 euro), gravano per gli anni 2000 e 2001 sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001:

a) quanto a L. 270.000.000 (139.443,36 euro) sul capitolo 64480, la cui denominazione è modificata in «Contributi all'AVMS per il funzionamento della stessa»;

b) quanto a L. 230.000.000 (118.785,09 euro) sul capitolo di nuova istituzione 64481 «Contributi all'AVMS per l'organizzazione di corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento»;

c) quanto a L. 200.000.000 (103.291,38 euro) sul capitolo 64485 «Contributi all'AVMS per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'associazione stessa»;

d) quanto a L. 300.000.000 (154.937,07 euro) sul capitolo 64500, la cui denominazione è modificata in «Contributi per la ristrutturazione, l'arredamento di immobili da destinare a sedi di scuole di sci, nonché per l'installazione di mezzi di risalita mobili e materiale didattico per l'insegnamento».

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede con gli stanziamenti già iscritti sui capitoli 64480 per L. 400.000.000, 64485 per L. 200.000.000, 64500 per L. 300.000.000 e sul capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento» per L. 100.000.000, a valere sulla voce B.2.2. «Riforma del sistema di interventi nel settore degli impianti d'innevamento artificiale» dell'allegato n. 1 al bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.

3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25 sono introitate al capitolo 7700 del bilancio preventivo della Regione «Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni».

#### Art. 32.

##### Variazioni di bilancio

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 sono apportate, per gli anni 2000 e 2001, le seguenti variazioni annue:

a) in diminuzione:

capitolo 64480 «Contributi all'AVMS per il funzionamento della stessa» L. 130.000.000;

capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento» L. 100.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.2.12.

codificazione: 1.1.1.6.2.2.10.24.

capitolo 64481 (di nuova istituzione) «Contributi all'AVMS per l'organizzazione di corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento» L. 230.000.000.

Art. 33.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 dicembre 1999

VIÉRIN

00R0089

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 29 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HHA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PPROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 20 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10*

1. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di determinare la quota delle riserve, agli alloggi di nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui all'art. 11 comma 3 nonché gli alloggi che si rendono disponibili nell'anno in corso.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 31 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10*

1. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 10/1994 è sostituito dal seguente:

«4. L'ente gestore, a richiesta dell'assegnatario ed in presenza di garanzia fidejussoria prestata ai sensi dell'art. 1936 del codice civile, concede la dilazione o la rateizzazione del pagamento della morosità,

per un periodo massimo di 36 mensilità con applicazione di un interesse pari all'interesse legale dell'importo determinato ai sensi del comma 3.».

2. Nel comma 5 dell'art. 31 della legge regionale n. 10/1994 le parole «anche con dilazioni» sono sostituite dalle parole «anche con le agevolazioni di cui al comma 4».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 dicembre 1999

MORI

00R0032

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modifiche e integrazioni e alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modifiche e integrazioni. Introduzione documento di programmazione economico finanziaria regionale, legge finanziaria e leggi ad essa collegate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 29 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HHA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 1977, N. 42 (NORME IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1 e inserimento dell'art. 1-bis*

1. L'art. 1 della legge regionale n. 42 /1977 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Strumenti di programmazione generale*). — 1. In conformità agli articoli 67 e 68 dello statuto, la Regione adotta il programma regionale di sviluppo, che fissa gli obiettivi generali della programmazione economico sociale regionale e della pianificazione territoriale.

2. La Regione adotta ogni anno il documento di programmazione economico-finanziaria regionale che definisce la manovra di finanza regionale per il periodo del bilancio pluriennale ed indica i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

3. I contenuti e le procedure di approvazione del programma regionale di sviluppo e del documento di programmazione economico-finanziario regionale sono disciplinati dalla legge regionale sulle procedure di programmazione».

2. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 42/1977 è inserito il seguente:

**Art. 1-bis (Legge finanziaria e leggi collegate).** — 1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale la giunta regionale, tenuto conto del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, presenta al consiglio entro il 30 settembre di ogni anno il disegno di legge finanziaria e i disegni di legge ad essa collegati.

2. La legge finanziaria, in attuazione degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente. Essa indica:

a) le variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale;

b) il livello massimo di indebitamento;

c) i fondi globali di parte corrente e in conto capitale;

d) la quantificazione degli stanziamenti che le leggi vigenti rinviano alla legge finanziaria;

e) la rimodulazione delle spese a carattere pluriennale;

f) gli stanziamenti di spesa a sostegno dell'economia.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega di funzioni o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

4. Le leggi collegate dispongono modifiche e integrazioni alle leggi regionali di spesa vigenti al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Le disposizioni contenute nelle leggi collegate devono riguardare settori omogenei di intervento ed avere contenuti economici e finanziari.

5. La legge finanziaria e le leggi collegate, a carattere non ordinamentale, sono approvate immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio, dalla quale traggono il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte.»

#### Art. 2.

##### *Sostituzione dell'art. 13*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 42/1977 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Presentazione e approvazione del bilancio annuale di previsione*). — 1. Il bilancio di previsione è presentato, contestualmente al disegno di legge finanziaria, dalla giunta regionale al consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed è approvato entro il successivo 15 dicembre.»

#### Art. 3.

##### *Introduzione dell'art. 25-bis*

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 42/1977 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Classificazione delle spese per funzioni obiettivo*). — 1. Le spese del bilancio annuale di previsione sono ripartite anche per funzioni obiettivo. La ripartizione avviene con riguardo alla definizione delle politiche regionali.

2. La classificazione per funzioni obiettivo si sviluppa su due livelli e si conforma ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

3. La Regione adotta ogni anno un documento rappresentativo delle spese ripartite per funzioni obiettivo, che viene allegato al bilancio di previsione.

#### Art. 4.

##### *Soppressione del documento di raccordo*

1. La lettera e-bis del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 42/1977 è abrogata.

## TITOLO II

### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1994, N. 18 (NORME SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 4*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1994 e successive modifiche e integrazioni è inserita la seguente:

«a-bis) il documento di programmazione economico finanziaria regionale (D.P.E.F.R.)».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1994, dopo le parole «alle lettere» inserita la seguente: «a-bis)».

#### Art. 6.

##### *Introduzione dell'art.9-bis*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 18/1994 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Documento di programmazione economico finanziaria regionale [D.P.E.F.R.]*). — 1. Entro il 31 luglio di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, la giunta regionale presenta al consiglio, ai fini delle conseguenti determinazioni, il documento di programmazione economico finanziaria regionale.

2. Il documento di programmazione economico finanziaria regionale contiene l'analisi della situazione economico finanziaria regionale, gli obiettivi finali della manovra di finanza regionale e gli strumenti per realizzare gli obiettivi prefissati. Contiene inoltre il quadro dell'evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali anche alla luce delle scelte e degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria nazionale.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale si pone come indirizzo per le politiche finanziarie della comunità ligure e costituisce per gli enti locali elemento fondamentale di riferimento per l'elaborazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali)».

#### Art. 7.

##### *Modifica all'art. 15*

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 18/1994 è sostituita dalla seguente:

«b) alla formazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale.»

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 19-bis*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 18/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alla formazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 18/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in funzione della formazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale.»

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 18/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito delle analisi e degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria regionale».

#### Art. 9.

##### *Norma transitoria*

1. Le norme della presente legge entrano in vigore nell'esercizio 2001/2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 dicembre 1999

MORI

00R0033

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 52.

Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 7 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Contenuti e finalità*

1. La presente legge:

a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa;

b) disciplina le modalità di attestazione della conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela delle altre opere ed interventi non soggetti alla concessione di cui alla lettera a);

c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette al rischio sismico in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);

d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione da corrispondere al comune;

e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico/edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;

f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed edilizi.

2. La presente legge è finalizzata all'applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

## TITOLO I DISCIPLINA DEGLI ATTI

Art. 2.

*Tipologia degli atti*

1. Sono soggette a concessione edilizia del comune, con le procedure di cui all'art. 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 3.

2. Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui all'art. 4. L'attestazione di conformità è effettuata:

a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del comune con il procedimento di cui all'art. 8;

b) mediante la denuncia di inizio dell'attività disciplinata dall'art. 9.

Art. 3.

*Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia*

1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:

a) gli interventi di nuova edificazione;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;

c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.

2. Per le opere pubbliche dei comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Art. 4.

*Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità*

1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali:

a) gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'art. 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'art. 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;

b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;

d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati;

e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39;

f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;

g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso.

2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:

a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili;

b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali all'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;

3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;

e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del consiglio comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente in materia.

4. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività, salvo quanto previsto al comma 5.

5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo a sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle case d'interesse artistico e storico);

b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);

c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);

d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al titolo II capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);

e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione d'uso;

f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.

#### Art. 5.

##### *Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore*

1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991 n. 394, o siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

#### TITOLO II

#### DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

#### Art. 6.

##### *Ambito di applicazione*

1. Ai fini della concessione edilizia o dell'attestazione di conformità, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri previsti dalla legislazione vigente.

2. Non può essere prescritta all'interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del comune stesso.

3. La completezza formale della domanda di concessione o di autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell'attività è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.

4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullavolta o atti di assenso comunque denominati essenziali per la valutazione del progetto, è a carico del comune nei termini temporali del procedimento anche mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi.

5. Sono fatte salve le procedure indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate.

#### Art. 7.

##### *Procedure per il rilascio della concessione*

1. La concessione edilizia è data al proprietario o a chi ne abbia titolo.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell'art. 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità all'emanazione del provvedimento conclusivo.

5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine di cui al comma 4, si prescinde da essi.

6. Il provvedimento definitivo è rilasciato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato può inoltrare istanza al difensore civico comunale, ove costituito, ovvero al difensore civico regionale, il quale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario *ad acta* che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia.

9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.

10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 39 sussiste esclusivamente l'obbligo del progetto dell'opera così come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 11.

11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia è sospesa fino alla trasmissione all'AUSL competente della notifica preliminare, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo. La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'Allegato III al decreto legislativo n. 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo.

#### Art. 8.

##### *Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia*

1. L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo.

2. All'autorizzazione si applicano le procedure previste per la concessione edilizia di cui all'art. 7.

#### Art. 9.

##### *Procedura per la denuncia di inizio dell'attività*

1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli elaborati progettuali, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, della documentazione integrativa.

2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, nella denuncia è contenuto l'impegno a comunicare al comune l'avvenuta trasmissione all'AUSL della notifica preliminare di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia. Per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 39, sussiste esclusivamente l'obbligo di cui all'art. 7, comma 10.

4. La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.

5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il comune, qualora entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.

6. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio dell'attività è sottoposta, ove non disposto diversamente dalla presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.

#### Art. 10.

##### *Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52*

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 41, comma 1, il comune può deliberare di istituire la commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), i casi in cui la commissione non deve essere sentita nel procedimento di rilascio della concessione edilizia.

2. Se il comune non istituisce la commissione edilizia, le funzioni attribuite alla commissione edilizia integrata dalla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali) sono svolte da un collegio composto dai tre membri nominati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della stessa legge. Il parere del collegio, espresso a maggioranza, deve recare menzione dei voti espressi e delle relative motivazioni. I compensi ai membri del collegio sono determinati dal comune in conformità con gli altri organismi di consulenza tecnica comunali.

#### Art. 11.

##### *Ultimazione dei lavori - Certificato di conformità - Certificato di abitabilità o agibilità - Inizio di esercizio di attività produttive*

1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, quarto comma.

2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:

a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici;

b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.

3. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 2, l'agibilità o abitabilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con il progetto e con le norme igienico-sanitarie. L'abitabilità o l'agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.

4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune, tramite l'AUSL, può disporre ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni; a tal fine le amministrazioni comunali attivano un sistema di informazione periodica che consenta all'AUSL di svolgere compiutamente le proprie competenze.

5. Per l'inizio di esercizio di un'attività produttiva resta fermo quanto previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e dall'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998.

L'interessato, attraverso il comune, ovvero attraverso lo sportello unico istituito ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al presente titolo.

### TITOLO III

#### ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI STRUTTURE E DISCIPLINA DEL CONTROLLO SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO.

##### Art. 12.

*Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), relativamente alla disciplina dell'attività edilizia nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della stessa legge nonché della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

2. Le funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali in base alle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974, sono attribuite ai comuni competenti per territorio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione delle istruzioni tecniche di cui all'art. 13.

3. Sono inoltre attribuite ai comuni, a far data dallo stesso termine, le funzioni del presidente della giunta regionale di cui all'art. 25 della legge n. 64/1974. Tali funzioni sono esercitate previo parere degli uffici tecnici regionali competenti.

4. Gli uffici tecnici regionali restano competenti per le funzioni tecniche relative ai controlli di cui all'art. 16 e in attuazione della legge n. 64/1974.

##### Art. 13.

#### *Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, apposite istruzioni tecniche per i controlli di cui all'art. 16, al fine di disciplinare in particolare:

a) la dimensione del campione ai fini del controllo dei progetti depositati e delle relative opere, nonché i criteri e la frequenza del sorteggio, che potrà essere articolato, sulla base delle valutazioni del rischio sismico, anche a livello comunale ai fini della prevenzione dei danni da terremoto;

b) le modalità di controllo per l'accertamento di merito dei progetti sottoposti a controllo ivi compresi i controlli sulle opere in corso;

c) il contenuto ed i requisiti di completezza degli elaborati progettuali, per i diversi tipi di intervento, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa statale vigente;

d) le modalità per la presentazione dei progetti;

e) i criteri e le procedure per la redazione e la tenuta del giornale dei lavori di cui al comma 1 dell'art. 15.

##### Art. 14.

#### *Elaborati progettuali e deposito dei progetti*

1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente titolo il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione nella quale il progettista assevera che:

a) il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge n. 64/1974, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 1 e 3 della citata legge;

b) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulta classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'art. 3 della legge n. 64/1974;

c) gli elaborati progettuali possiedono i requisiti di completezza di cui all'art. 17 della legge n. 64/1974, come specificati dalle istruzioni tecniche di cui all'art. 13 della presente legge;

d) sono state rispettate le speciali prescrizioni concernenti le strutture, eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, relative alla fattibilità degli interventi.

Il progettista, attraverso la dichiarazione, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

2. Il progetto e la dichiarazione di cui al comma 1 sono depositati presso il comune:

a) contestualmente alla domanda della concessione edilizia di cui all'art. 7, o dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 8, nelle aree per le quali non sia stata approvata la carta della fattibilità, ovvero nelle aree classificate di fattibilità 3 o 4;

b) prima del ritiro della concessione o dell'autorizzazione edilizia nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) contestualmente alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 9.

3. Nell'attestazione di avvenuto deposito il comune certifica anche il rispetto dell'adempimento di cui al presente articolo.

4. Le varianti, ancorché in corso d'opera, che rispetto al progetto originario modificano sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, sono subordinate ad un nuovo deposito prima dell'inizio dei relativi lavori.

5. Per l'inizio dei lavori non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 64/1974.

##### Art. 15.

#### *Realizzazione dei lavori*

1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del comune, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori nonché un apposito giornale dei lavori stessi.

2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori che è altresì tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

3. Il direttore dei lavori, il costruttore e il committente, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonché alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.

4. A lavori ultimati è redatta dal direttore dei lavori, in duplice copia, la relazione finale prevista dall'art. 6 della legge n. 1086/1971, anche nel caso in cui siano state impiegate strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo.

5. Detta relazione è depositata, entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, presso il comune che ne restituisce copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

6. Per le opere in conglomerato cementizio armato a struttura metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi progetti nei modi e nei termini della presente legge, sono valide anche agli effetti dell'art. 4 della legge n. 1086/1971.

#### Art. 16.

##### *Controlli e collaudi*

1. I controlli sono effettuati a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione consiliare di cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dall'art. 17, secondo comma.

2. I controlli possono essere motivatamente estesi a progetti non rientranti nel campione, in ragione della loro rilevanza ai fini della sicurezza.

3. Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa vigente, la conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche di cui alla legge n. 64/1974 e alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui alla legge n. 1086/1971.

4. Per le opere di cui al presente titolo, il collaudatore rilascia inoltre la certificazione di conformità di cui all'art. 11, comma 1, e la certificazione di abitabilità o agibilità di cui all'art. 11, comma 3, fermi restando i controlli di cui al quarto comma del medesimo articolo.

#### Art. 17.

##### *Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico*

1. Ai fini dell'accertamento di conformità per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 47/1985, gli adempimenti previsti dalle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974, si intendono assolti tramite il deposito della certificazione, da parte del progettista, del rispetto di tutte le prescrizioni recate dalle leggi suddette, nonché dal certificato di collaudo ove richiesto ai sensi della normativa vigente.

2. Le opere di cui al presente articolo sono escluse dal campionamento di cui all'art. 16 e sono tutte obbligatoriamente assoggettate al controllo.

3. Restano ferme le sanzioni previste dalle leggi n. 1086/1971, n. 64/1974 e n. 47/1985.

### TITOLO IV CONTRIBUTI

#### Art. 18.

##### *Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività*

1. La concessione comporta la corresponsione, di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 5, l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.

#### Art. 19.

##### *Determinazione degli oneri di urbanizzazione*

1. Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla presente legge, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a concessione, o ad autorizzazione, o a denuncia di inizio dell'attività, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

- a) aumento delle superfici utili degli edifici;
- b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
- c) aumento del numero di unità immobiliari.

2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'art. 4 della legge 29 febbraio 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167), modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del comune.

3. Il consiglio regionale definisce con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti diversi dal comune per le quali possa essere concesso il contributo utilizzando le somme percepite per le stesse ed i criteri per la loro erogazione.

4. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano le tabelle allegate alla presente legge.

5. La giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette tabelle.

6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 5, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.

7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano senza ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio dell'anno seguente.

#### Art. 20.

##### *Determinazione del costo di costruzione*

1. Il costo di costruzione di cui all'art. 18, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni dalla giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la giunta regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto, indicato nell'apposita tabella allegata.

5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il comune, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), può determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni in relazione alla entità degli interventi stessi, così come individuati dal comune stesso in base ai progetti presentati.

## Art. 21:

*Edilizia convenzionata*

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui all'art. 18 è ridotto alla sola quota di cui all'art. 19 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/1977, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall'art. 22.

2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al primo comma; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini o le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

3. Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui all'art. 22.

4. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

## Art. 22.

*Convenzione tipo*

1. Il consiglio regionale stabilisce, ai fini della convenzione prevista dal comma 2, criteri e metri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art. 20.

2. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui all'art. 21, la giunta regionale approva, entro tre mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della deliberazione consiliare indicata nel comma 1, una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente:

a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) alla durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore 20 anni.

3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

## Art. 23.

*Concessione, autorizzazione e denuncia d'inizio dell'attività a titolo gratuito*

1. Il contributo di cui all'art. 18 non è dovuto nei casi previsti dall'art. 9 della legge n. 10/1977.

2. È data facoltà al comune di disciplinare, nel proprio regolamento edilizio, le caratteristiche di «edificio unifamiliare», sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, lettera d), della legge n. 10/1977.

3. Il comune può motivatamente prevedere, per gli interventi di cui all'art. 9, lettera b), della legge n. 10/1977, l'esonero dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo.

4. Ai sensi dell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1997, n. 10 l'esonero dal contributo è applicato a tutti gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla prima sezione degli albi provinciali di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6, ancorché diversi dalle persone fisiche.

5. Il contributo di cui all'art. 18 non è dovuto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili, a seguito di certificazione sanitaria in carta libera.

## Art. 24.

*Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza*

1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza, delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 19, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 9 della legge n. 10/1977, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento, al momento della intervenuta variazione.

## Art. 25.

*Versamento del contributo*

1. La quota di contributo di cui all'art. 19 è corrisposta al comune all'atto del ritiro della concessione o dell'autorizzazione.

2. La quota di contributo di cui all'art. 20 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

3. Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio dell'attività, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, è corrisposto al comune entro i venti giorni successivi alla data della denuncia stessa.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati in non più di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fidejussorie.

## Art. 26.

*Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune*

1. Sulla base delle tabelle di cui all'art. 19, il comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:

a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;

b) entità degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;

c) tipologie degli interventi di recupero;

d) destinazioni d'uso;

e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.

2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo esplicito dell'incidenza dei singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali.

3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modificazioni, il contributo di cui all'art. 18 è commisurato alla sola quota di cui all'art. 19 ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge n. 865/1971, sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica il comma 2 dell'art. 24. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata dal comune sulla base dei parametri di cui alla apposita tabella allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di cui all'art. 19.

5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.

6. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attività per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 come modificata dalla presente legge, sono onerose.

7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I comuni, con gli atti di cui alla legge regionale n. 39/1994 come modificata dalla presente legge, possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività di interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso avviene a titolo gratuito.

8. I comuni, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'art. 6 della legge regionale n. 39/1994 come modificata dalla presente legge, definiscono mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:

- a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici;
- b) alle destinazioni d'uso regolamentate;
- c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione degli strumenti urbanistici.

9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all'art. 23, il comune determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 18, quando l'intervento sia relativo a:

- a) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola);
- b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.

10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività può obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.

## TITOLO V SANZIONI

### Art. 27.

#### *Sanzioni per il ritardo o omesso versamento del contributo*

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 19 e 20 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

### Art. 28.

#### *Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia*

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.

2. L'autorità comunale competente, quando accerti l'inizio, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167/1962, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree di cui alle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorità comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al primo comma, l'autorità comunale ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comu-

nicazione all'autorità giudiziaria, alla provincia e all'autorità comunale competente, la quale verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

#### Art. 29.

##### *Opere di amministrazioni statali*

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 28, il sindaco, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), informa immediatamente il Presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto art. 28.

#### Art. 30.

##### *Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori*

1. Il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché — unitamente al direttore dei lavori — alla concessione, all'autorizzazione o alla denuncia di inizio dell'attività. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la mancata conformità, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 39, fornendo al comune contemporaneamente e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al comune. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori.

#### Art. 31.

##### *Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali*

1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche od utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge la demolizione.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiarino l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, l'autorità provinciale competente e al Ministro dei lavori pubblici.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui dell'art. 28 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo art. 28, l'autorità provinciale competente, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

9. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), eseguite in mancanza dell'attestazione di conformità, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.

10. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza, come disciplinati dall'art. 12, comma 1, e dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 494/1996, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'organo preposto alla vigilanza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adempimento.

#### Art. 32.

##### *Determinazione delle variazioni essenziali*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 31, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 39/1994, come modificata dalla presente legge;

b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura superiore:

1) al 5% da 0 a 1000 mc.;

2) al 2% dai successivi 1001 mc.;

c) un aumento della superficie utile calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:

1) al 5% da 0 a 400 mq.;

2) al 2% dai successivi 401 mq.;

d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a cm 30 qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici;

e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nella concessione dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a cm 20 dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici;

f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1 ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.

3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge n. 47/1985.

#### Art. 33.

##### *Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza attestazione di conformità*

1. Le opere di ristrutturazione edilizia come definite dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 4, eseguite in assenza di attestazione di conformità o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dall'autorità comunale competente con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'autorità comunale competente irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'art. 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'autorità comunale competente richiede alla provincia apposito parere circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della legge n. 1497/1939, modificando l'esteriore aspetto dei luoghi, l'autorità comunale competente, salva l'applicazione delle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

5. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 31.

6. Fatti salvi i casi di gratuità di cui all'art. 23 e quelli in cui non si provvede alla restituzione in pristino, è comunque dovuto il contributo di cui al titolo III.

#### Art. 34.

##### *Opere eseguite senza attestazione di conformità*

1. Le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano alle opere soggette ad attestazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere c), d), e), f) nonché agli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c).

2. L'esecuzione di opere in assenza dell'attestazione di conformità o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria o di denuncia di inizio dell'attività in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di attestazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle normative vigenti, la sanzione non è dovuta.

3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), eseguiti su immobili vincolati ai sensi della legge n. 1497/1939, nonché dalle norme urbanistiche vigenti, l'autorità comunale competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire quaranta milioni.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 vengono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'autorità comunale competente richiede alla provincia apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, l'autorità comunale competente provvede autonomamente.

#### Art. 35.

##### *Annullamento della concessione o dell'autorizzazione*

1. In caso di annullamento della concessione o dell'autorizzazione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, l'autorità comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente, alla realizzazione delle opere stesse, valutato dall'ufficio tecnico erariale e comunque in misura non inferiore a lire un milione. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione o dell'autorizzazione.

3. Non è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune.

#### Art. 36.

##### *Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.*

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza dell'autorità comunale competente. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l'autorità comunale competente applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere.

3. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione si applicano anche alle opere di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), eseguite in parziale difformità dall'attestazione di conformità.

#### Art. 37.

##### *Accertamento di conformità*

1. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza dell'autorità comunale competente di cui all'art. 31, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all'art. 36, comma 1, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di attestazione di conformità e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o di attestazione di conformità è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 33 della legge regionale n. 5/1995.

3. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

4. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria comporta il pagamento del contributo in misura doppia ovvero, nei soli casi di gratuità, di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

5. Per i casi di parziale difformità il contributo di cui al comma 4 è calcolato con riferimento alla parte di opera difforme ovvero nei soli casi di gratuità, nella misura da lire un milione a lire quattro milioni.

#### Art. 38.

##### *Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

#### Art. 39.

##### *Varianti in corso d'opera*

1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come definiti dall'art. 31 della legge n. 457/1978.

#### Art. 40.

##### *Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo III*

1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo III sono passibili di sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. All'irrogazione delle sanzioni provvede il comune.

### TITOLO VI

#### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

#### Art. 41.

##### *Unificazione delle definizioni*

1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 5/1995, determina i criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici.

2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nelle istruzioni tecniche sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.

3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 2, o quelle contenute nelle istruzioni tecniche in caso di mancato adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.

### TITOLO VII

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 42.

##### *Legge regionale n. 39/1994: modifiche e norma di raccordo*

1. Il cambio di destinazione d'uso e le relative sanzioni sono disciplinati dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili) come modificata dal presente articolo.

2. La rubrica della legge regionale n. 39/1994 è così sostituita «Disposizioni regionali per l'attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili».

3. Il comma 1 dell'art. 1, della legge regionale n. 39/1994 è così sostituito:

«1. La presente legge definisce i criteri, le modalità e gli strumenti attraverso i quali il comune individua quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni d'uso degli immobili o di parti di essi siano subordinati alla denuncia d'inizio di attività o ad autorizzazione del comune stesso, giuste le disposizioni dell'articolo 25, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie e successive modifiche)».

4. L'art. 2 della legge regionale n. 39/1994 è abrogato.

5. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/1994 è così sostituito:

«2. Con tale disciplina i comuni individuano aree determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione o alla denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8 della presente legge come modificata dalla legge regionale n. 52/1999 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)».

6. L'art. 8 della legge regionale n. 39/1994 è così sostituito:

«Art. 8 (Procedimenti per il cambio di destinazione d'uso).

1. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, nei casi previsti dall'art. 4, è soggetto alla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 9 della legge regionale n. 52 del 1999. Quando gli immobili interessati rientrano fra quelli elencati nell'art. 4, quinto comma, della legge summenzionata, il cambio di destinazione è assoggettato all'autorizzazione di cui all'art. 8 della stessa legge.

2. La denuncia di inizio di attività o l'autorizzazione comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, determinato dal comune sulla base delle tabelle allegate alla legge regionale indicata nel primo comma e in conformità a quanto disposto dall'art. 26 commi 7 e 8 della stessa legge».

7. Nell'articolo 9, primo comma, della legge regionale n. 39/1994, dopo la parola «senza» e prima della parola autorizzazione, è inserita la seguente espressione: «la denuncia di inizio dell'attività o».

#### Art. 43.

##### *Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69*

1. Il n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833) è così sostituito:

«4 - le competenze di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche attraverso la predisposizione di mappe territoriali di rischio e la formulazione di pareri obbligatori sui piani regolatori generali e altri strumenti urbanistici, anche ai fini della verifica di cui alla lettera f) del citato art. 20;»

## Art. 44.

*Norme transitorie*

1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione.

2. Conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistenti contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e nei regolamenti edilizi, nonché nelle loro varianti, adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge: successivamente a tale termine le definizioni di cui all'art. 4, comma 2, prevalgono su di esse.

3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistenti contenute nell'allegato della legge regionale n. 59/1980 conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della stessa legge regionale.

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) continuano ad applicarsi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione delle istruzioni tecniche di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici tecnici regionali continuano ad effettuare i controlli relativamente ai progetti già depositati presso gli Uffici del genio civile alla data di cui al comma 4 in applicazione della legge regionale n. 88/1982.

## Art. 45.

*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 (Norme regionali di attuazione della legge n. 10/1977: «Norme per la edificabilità dei suoli» e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 24 agosto 1977 n. 60).

2. Sono abrogati gli articoli 3 e 16 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente).

3. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale n. 59/1980 e l'allegato alla stessa legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 44 comma 3 della presente legge.

4. È abrogata la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana delle istruzioni tecniche di cui all'art. 13.

## Art. 46.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 ottobre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 settembre 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'8 ottobre 1999.*

00R0049

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 24.

**Modifiche dell'art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999)*

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 82 (Disposizioni in materia di associazioni giovanili) della legge regionale 7 giugno 1999 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), la denominazione «associazione/i giovanile/i», ovunque riportata nel testo e nel titolo, è modificata in «comunità giovanili».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 ottobre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 settembre 1999.*

00R0012

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 25.

**Istituzione del comune di Fonte Nuova per distacco delle frazioni di Tor Lupara di Mentana e di Santa Lucia di Mentana dal comune di Mentana (provincia di Roma) e della frazione di Tor Lupara di Guidonia Montecelio per distacco dal comune di Guidonia Montecelio (provincia di Roma).**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione italiana e dell'art. 6 dello statuto della Regione Lazio, è istituito nell'ambito della provincia di Roma il nuovo comune di Fonte Nuova per distacco

delle frazioni di Tor Lupara di Mentana e Santa Lucia di Mentana dal comune di Mentana e della frazione di Tor Lupara di Guidonia Montecelio dal comune di Guidonia Montecelio.

2. Gli effetti dell'istituzione del comune di Fonte Nuova decorrono dal sesto mese antecedente la data delle elezioni del consiglio comunale di Mentana, soggetto alla rinnovazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 «Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali».

#### Art. 2.

1. Il territorio del comune di Fonte Nuova viene individuato nella planimetria di cui all'allegato 1, che fa parte integrante della presente legge.

#### Art. 3.

1. I confini del nuovo comune, come risulta dalla planimetria di cui all'art. 2 sono così definiti:

a) rimangono invariati i confini con Roma, Monterotondo e Sant'Angelo Romano;

b) da nord-est: dal Fosso di Greppe al confine di Sant'Angelo Romano, salendo per la zona delle Vignole Nuove fino all'incrocio con via delle Molette altezza via Monte degli Ulivi; da via Monte degli Ulivi fino ad incrociare via di Valle Cavallara (via Monte Bianco); da via Monte Bianco incrociando la via Nomentana e attraversando tutta la Selva dei Cavalieri (Trentani) fino ad arrivare al confine naturale con Monterotondo;

c) da sud: dal fossato di Monte Gentile (confine attuale tra Guidonia e Mentana) dividendo la riserva di Mezzo dalla riserva di Sant'Antonio fino all'incrocio con la via Nomentana altezza km 16,500.

#### Art. 4.

1. In conseguenza dell'avvenuta variazione territoriale la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali, provvede, entro tre mesi dalla decorrenza degli effetti di cui all'art. 1, comma 2, alla separazione patrimoniale tra i comuni interessati e ad una nuova pianta organica del personale dipendente in relazione alla ripartizione avvenuta tra i comuni di Mentana, Guidonia Montecelio e Fonte Nuova.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 ottobre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 settembre 1999.*

(Omissis).

00R0013

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 26.

**Intervento per la valorizzazione dell'area Cerite nel comune di Cerveteri.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione promuove un primo intervento sperimentale, volto a favorire le azioni di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed ambientale dell'area Cerite, nel territorio del comune di Cerveteri.

#### Art. 2.

##### *Studio di fattibilità*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il comune di Cerveteri predispone uno studio di fattibilità. Alla redazione dello studio si provvede mediante l'indizione di un concorso pubblico di idee il cui disciplinare è stabilito dal comune stesso, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e con la Regione. L'intesa, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, può essere acquisita anche attraverso una conferenza di servizi.

2. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1 deve prevedere in particolare:

a) la tutela, il recupero e la valorizzazione degli habitat naturali, dei paesaggi, delle presenze storiche, artistiche e monumentali del centro storico e dei nuclei abitativi rurali;

b) un sistema organico di servizi culturali e turistici, ivi comprese le aree di parcheggio attrezzato;

c) l'individuazione di attività economiche compatibili con i valori culturali ed ambientali tutelati;

d) l'applicazione di metodi di gestione idonei a promuovere l'occupazione ed a consentire la realizzazione di una integrazione tra uomo ed ambiente;

e) la progettazione di un sistema di itinerari turistici che valorizzino le aree archeologiche più significative e, nell'ambito di essi, la progettazione di arredi urbani e segnaletica turistica;

f) criteri e metodi per la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili con i valori culturali ed ambientali tutelati.

#### Art. 3.

##### *Redazione dello studio di fattibilità*

1. Le proposte presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, sono valutate, ai fini del conferimento dell'incarico per la redazione dello studio di fattibilità, da una speciale commissione giudicatrice nominata dal comune di Cerveteri e composta da:

a) il funzionario competente del comune di Cerveteri, che la presiede;

b) due esperti designati dal comune di Cerveteri;

c) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport o altro dirigente da lui delegato;

d) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e casa o altro dirigente da lui delegato;

e) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente e protezione civile o altro dirigente da lui delegato;

f) un rappresentante della Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale;

g) un rappresentante della Soprintendenza ai beni artistici e storici;

h) un rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

2. L'approvazione dello studio di fattibilità da parte del comune di Cerveteri è subordinata al parere favorevole della commissione giudicatrice di cui al comma 1.

#### Art. 4.

##### *Intervento finanziario regionale*

1. Per la redazione dello studio di fattibilità di cui all'art. 2, la Regione interviene con uno stanziamento nel bilancio regionale pari a lire 200 milioni.

2. La somma di cui al comma 1 è erogata al comune di Cerveteri per un importo pari al cinquanta per cento del totale al momento della deliberazione del bando di concorso da parte del comune stesso e per il restante importo al momento dell'approvazione dello studio di fattibilità.

#### Art. 5.

##### *Disposizione finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 200 milioni per l'anno 1999, viene iscritto in termini di competenza nel capitolo di nuova istituzione n. 44236 con la seguente denominazione: «Intervento per la valorizzazione dell'area Cerite».

2. La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante l'utilizzazione dello stanziamento di cui alla parte contabile contrassegnata alla lettera a), capitolo n. 59002, elenco 4, allegata al bilancio 1999.

#### Art. 6.

##### *Abrogazione*

1. La legge regionale 30 dicembre 1989, n. 81, concernente: «Redazione del piano di fattibilità e prime opere infrastrutturali del parco archeologico di Cerite» è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 ottobre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 settembre 1999.*

## LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 27.

**Adeguamento della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 «Istituzione della Riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa» alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'art. 39, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, procede all'adeguamento della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 relativa all'istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa.

#### Art. 2.

##### *Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 1979, n. 21*

1. Alla legge regionale n. 21/1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1 (*Istituzione*). — 1. È istituita nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale "Nazzano, Tevere Farfa";

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Gestione*). — 1. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa", cui è affidata la gestione della riserva di cui all'art. 1.

2. All'ente previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni;

c) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Disposizione finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi al finanziamento dei parchi e delle riserve naturali»;

d) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Sorveglianza e sanzioni*). — 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento della riserva, è punita secondo quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

2. All'accertamento delle violazioni procedono i soggetti indicati dall'art. 37 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni»;

e) il secondo comma dell'art. 2, gli articoli 3 e 5 ed i commi secondo e terzo dell'art. 6 sono abrogati.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità della riserva naturale regionale di Nazzano, Tevere Farfa, ai fini delle designazioni previste dall'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni ed attiva le procedure per le

altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'art. 14, comma 1 della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il presidente della giunta regionale nomina ed insedia il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, si applicano le modalità di calcolo stabilite con apposita deliberazione della giunta regionale.

3. Il consorzio di gestione della riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa è soppresso a decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo del nuovo ente di gestione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale nomina un commissario liquidatore con il compito di assicurare, altresì, l'ordinaria amministrazione del consorzio stesso. Gli organi del consorzio sono sciolti con effetto dalla data di insediamento del commissario liquidatore.

4. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, il commissario liquidatore trasmette alla giunta regionale:

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;

b) il bilancio di liquidazione;

c) l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando il titolo in base al quale si svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza. Nell'elenco deve essere, altresì, evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa regionale e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste.

5. La giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 4, attribuisce all'ente di gestione previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 21/1979, come modificata dalla presente legge, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato al consorzio di gestione soppresso.

6. Ai fini della corresponsione dell'indennità al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni previste per il Commissario straordinario dall'art. 17, comma 4 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

7. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 4, lettera c), continua ad operare presso l'ente di gestione istituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/1979, come modificata dalla presente legge. Il consiglio direttivo dell'ente di gestione provvede alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo stesso. In attesa di tale definizione restano ferme le strutture organizzative e le dotazioni organiche del consorzio di gestione soppresso.

8. Fino alla data di esecutività dello statuto dell'ente di gestione istituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/1979 come modificata dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni dello statuto del consorzio di gestione soppresso, che non siano in contrasto con la presente legge.

9. Lo strumento di cui all'art. 27 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, già adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato dalla Regione con le modalità indicate nell'art. 27, comma 6, della legge citata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 ottobre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 30 settembre 1999.*

00R0015

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 28.

**Modificazioni all'art. 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, relativo all'ampliamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, all'art. 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agencia regionale per i parchi e all'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni all'art. 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come modificato dal comma 10, dell'art. 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.*

1. L'art. 41 della legge regionale n. 29/1997 come modificato dal comma 10, dell'art. 43 della legge regionale n. 14/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Ampliamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia*). — 1. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, istituita con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56, come modificata dalla presente legge, è ampliata con l'inserimento delle aree dei comuni di Ascrea, Castel di Tora, Collalto Sabino, Nespole, Paganico, Rocca Sinibalda, nonché di un'ulteriore area del comune di Collegiove secondo le perimetrazioni di cui all'allegato C.

2. Al territorio individuato al comma 1 si applicano le norme urbanistiche transitorie riferite alla zona A e le norme di salvaguardia di cui, rispettivamente, agli artt. 10, comma 3 e 11 della legge regionale n. 56/1988, come modificata dalla presente legge.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'allegato C della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni*

1. L'allegato C della legge regionale n. 29/1997, da ultimo modificata dalla presente legge, è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

Art. 3.

*Modificazioni all'art. 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agencia regionale per i parchi*

1. All'art. 27 della legge regionale n. 21/1993, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Sono organi dell'agenzia regionale per i parchi:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

1-ter. Agli organi di cui al comma 1-bis si applicano relativamente alla durata in carica ed alla determinazione dei compensi le disposizioni previste nella legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni per il consiglio direttivo, per il presidente e per il collegio dei revisori dei conti degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali.

1-quater. Relativamente alla struttura organizzativa ed alla dotazione organica dell'Agenzia regionale per i parchi si applicano le disposizioni previste nella legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni per le strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali.»

#### Art. 4.

##### *Disposizioni transitorie relative ai componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi*

1. I componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi istituita con l'art. 27 della legge regionale n. 21/1993, come modificato dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono al termine di cinque anni dall'insediamento.

2. Sono fatte salve le disposizioni dello statuto dell'Agenzia regionale per i parchi approvato con deliberazione del consiglio regionale del 27 ottobre 1993, n. 827 che non siano in contrasto con le previsioni dell'art. 27 della legge regionale n. 21/1993, come modificato dalla presente legge.

#### Art. 5.

*Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione.*

1. All'art. 1 della legge regionale n. 46/1998, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per la determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni e dell'Agenzia regionale per i parchi istituita con l'art. 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, si applicano anche i criteri della superficie, della dimensione demografica, della discontinuità, dell'integrazione e specializzazione funzionale.

1-ter. All'Agenzia regionale per i parchi, istituita con l'art. 27 della legge regionale n. 21/1993 si applicano i criteri di cui al comma 1 commisurati al sistema delle aree naturali protette della Regione Lazio.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 ottobre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 30 settembre 1999.*

(Omissis).

00R0016

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 29.

**Istituzione della riserva naturale provinciale Villa Borghese.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione*

1. È istituita l'area naturale protetta di Villa Borghese, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio.

2. L'area è classificata riserva naturale ed è definita di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

Art. 2.

*Finalità*

L'istituzione della riserva naturale di Villa Borghese, di seguito denominata riserva, è finalizzata:

a) a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area;

b) alla tutela e recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali;

c) allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate;

d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi.

Art. 3.

*Perimetrazione*

1. La riserva, che ricade nel comune di Nettuno, è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000. di cui all'allegato A, e descritti nella relazione, di cui all'allegato B, che sono parte integrante della presente legge.

2. L'organismo di gestione di cui all'art. 5 provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dell'insediamento dell'organismo di gestione, all'apposizione di idonei cartelli perimetrali ed in prossimità di tutti i varchi e strade di accesso alla riserva, recanti la scritta Regione Lazio - Sistema delle aree naturali protette - Riserva naturale provinciale Villa Borghese ed il simbolo o marchio caratteristico della riserva, concordato con l'assessorato regionale competente in materia di aree naturali protette.

3. L'individuazione di eventuali aree contigue è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

## Art. 4.

*Misure di salvaguardia e divieti*

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento della riserva, di cui all'art. 6, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, salvo quanto previsto al comma 2.

2. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici, disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6.

## Art. 5.

*Gestione*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, la gestione della riserva è affidata alla provincia di Roma, che vi provvede nelle forme ivi previste adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità di gestione indicate nel capo II, sezione II, della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

## Art. 6.

*Piano e regolamento*

1. Il piano ed il regolamento della riserva sono redatti, adottati e approvati secondo quanto disposto nel capo II, sezione II, della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

2. Il piano è costituito dalla relazione illustrativa contenente l'analisi della riserva dal punto di vista naturalistico, territoriale ed urbanistico, gli obiettivi, i criteri informativi e le scelte del piano stesso, da rappresentazioni cartografiche in numero e scala appropriate e dalle norme tecniche di attuazione. Le rappresentazioni cartografiche in cui si esprimono le scelte territoriali adottate devono essere redatte almeno in scala 1:10.000.

3. Le figure professionali cui affidare la redazione del piano sono definite dalla provincia, tenendo conto della specificità dell'area, tra le seguenti:

- a) un esperto in pianificazione territoriale;
- b) un esperto botanico;
- c) un esperto geologo;
- d) un esperto faunistico;
- e) un esperto agronomo e forestale;
- f) un esperto storico-archeologo.

## Art. 7.

*Nullaosta e poteri di intervento dell'organismo di gestione*

1. Il rilascio dei nulla osta e i poteri dell'organismo di gestione seguono la disciplina di cui all'art. 28 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

## Art. 8.

*Programma pluriennale*

1. Il programma pluriennale di promozione economica e sociale è redatto, adottato e approvato in conformità ai contenuti degli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

## Art. 9.

*Sorveglianza e sanzioni*

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione di vincoli, divieti e prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano e nel regolamento della riserva si applica quanto previsto dagli articoli 37 e 38 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

## Art. 10.

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti, ed in particolare la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e la legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

## Art. 11.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 finalizzata agli interventi di prima attivazione, alla tabellazione e alla redazione del piano e del regolamento della riserva.

2. L'onere di cui al comma 1 rientra nella riserva di lire 8 miliardi prevista per l'anno 1999 sullo stanziamento del capitolo 52152 Fondo regionale per l'ambiente (articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549) dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 ottobre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 22 ottobre 1999*

ALLEGATO A - ALLEGATO B

(Omissis).

00R0017

## LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 30.

**Istituzione della riserva naturale provinciale Monte Casoli di Bomarzo.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione*

1. È istituita l'area naturale protetta Monte Casoli di Bomarzo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio.

2. L'area di cui al comma 1 è classificata riserva naturale ed è definita di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

## Art. 2.

*Finalità*

L'istituzione della riserva naturale Monte Casoli di Bomarzo, di seguito denominata riserva, è finalizzata:

a) a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area;

b) alla tutela e recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali;

c) allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate;

d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi.

## Art. 3.

*Perimetrazione*

1. La riserva, che ricade nel comune di Bomarzo, è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000. di cui all'allegato A, e descritti nella relazione, di cui all'allegato B, che sono parte integrante della presente legge.

## Art. 4.

*Misure di salvaguardia e divieti*

1. Fino alla data di pubblicazione del piano della riserva, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, salvo quanto previsto al comma 2.

2. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici, disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6.

## Art. 5.

*Organizzazione, gestione, sorveglianza e sanzioni*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, la gestione della riserva è affidata alla provincia di Viterbo, che vi provvede nelle forme ivi previste adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto nel capo II, sezione II e nel capo III della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

2. Per la sorveglianza e le sanzioni si applicano le disposizioni del capo IV della legge regionale n. 29/1887 e successive modificazioni.

## Art. 6.

*Figure professionali per la redazione del piano della riserva*

1. Le figure professionali cui affidare la redazione del piano della riserva sono individuate dall'organismo di gestione, tenendo conto della specificità della riserva, tra le seguenti:

a) un esperto in pianificazione territoriale;

b) un esperto botanico;

c) un esperto geologo;

d) un esperto faunistico;

e) esperto agronomo e forestale;

f) un esperto storico-archeologo.

## Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 finalizzata agli interventi di prima attuazione, alla tabellazione e alla redazione del piano e del regolamento della riserva.

2. L'onere di cui al comma 1 rientra nella riserva di lire 8 miliardi prevista per l'anno 1999 sullo stanziamento del capitolo 52152 «Fondo regionale per l'ambiente (art. 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549)» dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 ottobre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 22 ottobre 1999*

ALLEGATO A - ALLEGATO B

(Omissis).

00R0018

## LEGGE REGIONALE 4 novembre 1999, n. 31.

**Modifiche alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali n. 2 - Lazio centrale - Roma, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. I comuni di Artena, Bellegra, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Cave, Colferro, Gavignano, Genazzano, Gorga, Labico, Montelanico, Olevano Romano, Rocca di Cave, Roiate, S. Vito Romano, Segni e Valmontone cessano di appartenere all'ambito territoriale ottimale n. 5 - Lazio meridionale Frosinone e sono inseriti nell'ambito territoriale n. 2 - Lazio centrale Roma (Valle del Sacco - area Prenestina).

2. La planimetria e gli elenchi di cui all'allegato A della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 sono pertanto modificati secondo quanto disposto dalla presente legge.

3. Le amministrazioni provinciali di Frosinone e Roma promuovono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le conseguenti iniziative per le necessarie modificazioni da apportare alle convenzioni di cooperazione già approvate dalle conferenze dei sindaci e dai presidenti delle province in adeguamento alle modifiche di cui al presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 novembre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 ottobre 1999*

ALLEGATO A

(Omissis).

00R0019

## LEGGE REGIONALE 18 novembre 1999, a. 32.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella A.

## Art. 2.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella B.

## Art. 3.

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1999, si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

2. L'elenco 5-bis allegato alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla presente legge, è sostituito dall'allegata tabella C.

## Art. 4.

1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'art. 4 della legge regionale n. 7/1999, è incrementata di un importo di L. 4.668.222.709, mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di L. 1.312.706.674.739, finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2000 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale n. 7/1999 e nell'elenco 5-bis di cui alla medesima legge come modificato dalla presente legge nonché di quelle autorizzate dal presente articolo.

## Art. 5.

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2000 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire al settore 10, dell'assessorato economia e finanza regionale relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1997 e non pagati negli anni 1997, 1998 e 1999 per i quali, al 31 dicembre 1999 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 15/1997, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/1977.

2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27, della legge regionale n. 15/1977.

3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4, dell'art. 5.

4. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1999, a carico degli esercizi 1997 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 1999, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 2000. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il settore 11, ragioneria dell'assessorato economia e finanza regionale.

5. Per l'esercizio finanziario 1999 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 1999, di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/1977.

6. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

## Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 novembre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 novembre 1999*

(Omissis).

00R0020

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 20, recante: «Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81; alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 ed alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. Ulteriori disposizioni in materia di personale regionale». (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 12 del 23 aprile 1999 - parte prima).

Si comunica che, per mero errore materiale, il testo della legge in oggetto contiene alcune imprecisioni che di seguito si trascrivono, unitamente alle correzioni.

A pag. 4 del *Bollettino ufficiale* - art. 4:

comma 1, lettera a), periodo introdotto dal secondo trattino, colonna sinistra, anziché: «... ed effettua la valutazione degli stessi ai sensi del successivo art. 24»;

leggasi:

«... ed effettua la valutazione degli stessi ai sensi del successivo art. 24-bis».

comma 2, colonna sinistra, anziché:

«- adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dal successivo art. 24 ...»;

leggasi:

«- adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dal successivo art. 24-bis...».

A pag. 7, art. 13, punto 6, colonna sinistra, anziché:

«... per il conferimento, di incarichi dirigenziali dai commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis dell'art. 13»;

leggasi:

«... per il conferimento, di incarichi dirigenziali dai commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis dell'art. 19».

A pag. 7, art. 17, colonna destra, anziché:

«... come modificato dal precedente art. 14 ...»;

leggasi:

«... come modificato dal precedente art. 15 ...»;

A pag. 7, art. 18, colonna destra, anziché:

«... della deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 24 ...»;

leggasi:

«... della deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 24-bis ...».

00R0051

---

*ERRATA-CORRIGE*

---

**Comunicato relativo alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 57, recante: «Modifica della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 30 del 10 novembre 1999 - parte prima).**

Si comunica che, per mero errore materiale, il testo della legge in oggetto contiene una imprecisione che di seguito si riporta unitamente alla correzione:

a pag. 3 del *Bollettino ufficiale*, articolo unico, comma 1, anziché: «Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 70 ...», leggasi: «Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 maggio 1980 n. 77...».

00R0062

---


DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 2 0 0 0 \*

**L. 3.000**